



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.: 0961 752841 – 2
FAX: 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it
presidenza@crcalabria.it



Stagione Sportiva 2006/2007

Comunicato Ufficiale N° 129 del 2/4/2007

1. DELIBERE DELLA C.A.F.

Si riporta, di seguito, il testo del Fax inviato dalla C.A.F. datato 27.03.2007 :

COMUNICASI CHE LA NELLA RIUNIONE DEL 26.03.2007 HA RESPINTO IL RICORSO PRESENTATO DALL'A.S. LAMETIA GIZZERIA AVVERSO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAPIZZAGLIE – LAMETIA GIZZERIA DEL 13.01.2007.

2. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Seduta del 2.4.2007

Con l'intervento dei Sigg:

- Avv. Romano	GENTILE	PRESIDENTE
- Avv. Francesco Saverio	BONACCI	COMPONENTE
- Avv. Luigi	COMBARIATI	COMPONENTE

nonché del rappresentante arbitrale Arch. Roberto Arcadia.

RECLAMO N. 16 della società A.S. PASQUALE MAIDA

avverso la regolarità della gara Bivongi Pazzano – Pasquale Maida (2 – 1) del 15.10.2006 Campionato Seconda Categoria (C.P. Catanzaro) per presunta posizione irregolare del calciatore SIMONETTI Claudio.

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

viste le risultanze degli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini disposti da questa Commissione con C.U. n. 49 del 30.10.2006; rilevato che dalle indagini istruttorie espletate dal competente Ufficio Federale, è emerso in modo chiaro ed inequivoco che nella partita disputata il 15.10.2006 tra le società Bivongi Pazzano e Pasquale Maida, valevole per il campionato di seconda categoria ha partecipato nelle fila della società Bivongi Pazzano sotto false generalità il calciatore Zurzolo Fabio sottoposto a squalifica; che l'illecito perpetrato dall'U.S. Bivongi Pazzano si è potuto realizzare, con l'assenso del tesserato sig. Simonetti Claudio, che non ha impedito in alcun modo l'utilizzo in fase di redazione della distinta di gara da parte del dirigente del Bivongi Pazzano sig. Bucchino Giuseppe delle proprie generalità; che la condotta dei tesserati dell'U.S. Bivongi Pazzano sigg. Simonetti Claudio (calciatore), Zurzolo Fabio (calciatore), Bucchino Giuseppe (dirigente), e Fuda Sandro (Presidente) è assolutamente contraria ai principi di sportività che caratterizza le norme del codice di giustizia sportiva; che, inoltre, il calciatore Zurzolo Fabio (sotto false generalità a nome di Simonetti Claudio) ha partecipato alla gara senza averne titolo;

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo, irroga alla società BIVONGI PAZZANO la punizione sportiva della perdita della gara Bivongi Pazzano – Pasquale Maida del 15.10.2006 con il punteggio di 0 – 3; dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza; dispone, altresì, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.

RECLAMO N. 121 del Sig. ARENA Pasquale (società F.C. Calcio Acri)
avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 85 del 17.01.2007 (Inibizione fino al 17.01.2012).

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentiti il reclamante nonché l'assistente arbitrale a chiarimenti;
ritenuto che alla stregua dei fatti come accertati, il sig. Arena Pasquale si è reso responsabile dei fatti ascrittigli, pur non essendo tesserato dalle società che disputavano la gara, ma rivestendo la qualità di dirigente di altra società (Calcio Acri);
ritenuto che la sanzione inflitta dal primo giudice appare eccessiva rispetto ai fatti accaduti non avendo avuto l'atto di violenza conseguenze di alcun tipo;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la inibizione inflitta al sig. ARENA Pasquale fino al 17 GIUGNO 2009;
dispone restituirsi la tassa versata.

RECLAMO N. 131 della società POL. CESSANITI
avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 113 del 07.03.2007 (Squalifica del campo di gioco per DUE gare da disputarsi a porte chiuse, squalifiche calciatori ANDRISANO Domenico Umberto, ARGENTIERI Biagio Maurizio, CAFARO Carlo, CARIELLO Andrea, DE LORENZO Lorenzo, DE RITO Andrea, FRANZE' Domenico, GULLA Francesco, NICOLINO Antonio, PETROLO Nicola, PONDACO Domenico, PRESTANICOLA Carmelo, RITO Antonio, SCARMATO Saverio, e ZACCARIA Francesco fino al 07.05.2007).

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentiti il legale rappresentante della società reclamante nonché il direttore di gara a chiarimenti;
ritenuto che alla stregua dei chiarimenti forniti dal direttore di gara nell'odierna seduta i fatti ascritti ai tesserati del Cessaniti vanno diversamente valutati, poiché è emerso che nell'episodio verificatosi a fine gara i giocatori della predetta società accerchiavano il direttore di gara profferendogli frasi offensive e minacciose ma non commettendo alcun atto violento;
nell'occasione i calciatori maggiormente facinorosi erano Scarnato Saverio e Rito Antonio;
che pertanto appare conforme a giustizia ridurre le entità delle sanzioni inflitte nei confronti di tutti i calciatori squalificati tranne per i tesserati Scarnato e Rito;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce le squalifiche inflitte ai calciatori ANDRISANO Domenico Umberto, ARGENTIERI Biagio Maurizio, CAFARO Carlo, CARIELLO Andrea, DE LORENZO Lorenzo, DE RITO Andrea, FRANZE' Domenico, GULLA Francesco, NICOLINO Antonio, PETROLO Nicola, PONDACO Domenico, PRESTANICOLA Carmelo e ZACCARIA Francesco fino al 17 APRILE 2007;
conferma le squalifiche inflitte ai calciatori RITO Antonio e SCARMATO Saverio;
dispone, infine, accreditarsi la tassa reclamo sul conto della reclamante.

RECLAMO N. 136 della società A.C. REAL DECOLLATURA 03

avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 121 del 14.03.2007 (Punizione sportiva perdita della gara Real Decollatura – Zumpano con il punteggio di 0 – 3, ammenda di € 400,00, squalifica calciatore SACCO Angelo fino al 09.05.2007, squalifica calciatore GIGLIOTTI Orlando fino al 31.05.2007).

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il direttore di gara a chiarimenti;
rilevato che la società ricorrente lamenta che il giudice di prima istanza abbia applicato la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 nei confronti della stessa a seguito della decisione dell'arbitro di ritenere conclusa la partita al 27° del secondo tempo che veniva continuata pro-forma per gli incidenti verificatisi;
ed invero, risulta dai chiarimenti forniti dal direttore di gara che in seguito alla concessione di un calcio di rigore al 27° del secondo tempo in favore della squadra ospite i calciatori Sacco Angelo, Gigliotti Orlando, Tramonti Daniele e Bevilacqua Luigi della società Real Decollatura si rendevano responsabili in modo differente di atti minacciosi nei confronti del direttore di gara;
dalle dichiarazioni del direttore di gara dalla sua non manifestata dichiarazione di proseguire l'incontro pro-forma, non è accaduto nulla di anormale e che la partita si è conclusa senza alcun altro episodio;
la delineata situazione di fatto non riveste certamente gli estremi, sempre necessari, di carattere oggettivo per la sospensione o per la continuazione pro-forma della gara;
è pacifico, infatti, per consolidata giurisprudenza della CAF, che il suddetto potere discrezionale deve prescindere dalle sue personali impressioni e supposizioni e va esercitato in presenza di situazioni di obiettiva gravità, tali da mettere in pericolo l'incolumità dei partecipanti alla gara o da non consentirne la direzione in piena indipendenza ed autonomia;
situazione questa che non si ravvisa certamente nel caso di specie, caratterizzato da atti di protesta senz'altro eccessivi ma non tali da determinare una reale o quantomeno fondatamente supposta situazione di pericolo non controllabile dal direttore di gara con gli ordinari provvedimenti disciplinari;
per quanto attiene la squalifica inflitta ai calciatori Sacco Angelo e Gigliotti Orlando, risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal giudice sportivo;
considerato, tuttavia, che le sanzioni inflitte appaiono eccessive rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti ai calciatori de quo, ed in particolare che va tenuto conto che gli stessi non hanno assolutamente commesso alcun atto di violenza nei confronti del direttore di gara;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, si dispone la ripetizione della gara REAL DECOLLATURA – ZUMPANO;
riduce la squalifica inflitta al calciatore SACCO Angelo fino al 01 MAGGIO 2007;
riduce la squalifica inflitta al calciatore GIGLIOTTI Orlando fino al 25 APRILE 2007;
dispone, infine, accreditarsi la tassa reclamo sul conto della reclamante.

RECLAMO N. 137 della società ASS. COMPENSORIO PRESILANO

avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 113 del 07.03.2007 (Punizione sportiva perdita della gara Gallinese 2000 – Compr. Presilano con il punteggio di 0 – 6, UN punto di penalizzazione, ammenda di € 200,00, squalifica calciatore NANIA Felice fino al 31.12.2007).

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentiti la società reclamante nonché il direttore di gara a chiarimenti;
ritenuto che alla stregua delle dichiarazioni rese dall'arbitro nel corso dell'odierna seduta la gara ha avuto regolare svolgimento non essendo incorso il direttore di gara negli errori tecnici lamentati dalla società reclamante;
ritenuto che diversamente deve essere valutato il comportamento del calciatore Nania Felice nelle cui espressioni più di un'istigazione al pubblico deve ravvisarsi un comportamento minaccioso ed offensivo nei confronti del direttore di gara;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore NANIA Felice fino al 30 SETTEMBRE 2007;
conferma nel resto l'impugnato provvedimento e dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della reclamante.

RECLAMO N. 144 del Sig. SCAGLIONE Carlo (società Spezzano Albanese)
avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 121 del 14.03.2007 (Squalifica per SEI gare effettive).

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che dal referto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;
considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti al calciatore Scaglione Carlo ed in particolare che va tenuto conto che lo stesso, per come attestato dal direttore di gara nel proprio referto, a partita conclusa cosciente dell'errore comportamentale commesso, si avvicinava all'arbitro chiedendo scusa formalmente;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore SCAGLIONE Carlo a QUATTRO giornate effettive di gara e dispone restituirsi la tassa versata.

RECLAMO N. 146 della società A.S. JONICA LAGANOSA
avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 50 del 14.03.2007 (Squalifica allenatore RANIERI Alessandro fino al 14.05.2007).

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che alla stregua di un'attenta lettura di referto arbitrale i fatti ascritti al sig. Ranieri Alessandro vanno diversamente valutati, poiché è emerso che sebbene il comportamento del tesserato della Jonica Laganosa sia stato assolutamente deprecabile e contrario alle norme comportamentali previste dal C.G.S., ma comunque la sanzione per come inflitta dal Giudice Sportivo va ridotta rendendola più conforme ai fatti come realmente accaduti;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta all'allenatore sig. RANIERI Alessandro fino al 27 APRILE 2007;
dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della reclamante.

RECLAMO N. 147 della società A.S.D. REAL ZUMPARO
avverso la regolarità della gara Real Zumpano – Amatori Santamaria (1 – 1) del 18.03.2007 Campionato Seconda Categoria (C.P. Cosenza) per presunta posizione irregolare dei calciatori MARATEA Alessandro e OLEASTRO Amedeo.

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali;
rilevato che il reclamo è inammissibile poiché non risulta sottoscritto dal legale rappresentante della società ricorrente nonché non risulta provata la trasmissione del reclamo alla controparte;

P.Q.M.

dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO N. 149 della società S.S. VALLELONGA

avverso la regolarità della gara Dasà – Vallelonga (3 – 2) del 11.03.2007 Campionato Terza Categoria (C.P. Vibo Valentia) per presunta posizione irregolare dei calciatori SICILIANO Rocco, CORRADO Vincenzo, SCARMOZZINO Emanuele e MAIOLO Giuseppe.

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

rilevato che il calciatore Maiolo Giuseppe è regolarmente tesserato per la società Dasà;

rilevato che il calciatore Scarmozzino Emanuele non risulta tesserato per la società Dasà, ma che lo stesso comunque non ha preso parte alla gara oggetto del reclamo;

considerato che i calciatori Corrado Vincenzo (19.06.1986) e Siciliano Rocco (06.07.1976) non avevano titolo per partecipare alla gara Dasà – Vallelonga dell'11.03.2007 in quanto non risultano tesserati per la società Dasà;

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo irroga alla società DASA' la punizione sportiva della perdita della gara Dasà – Vallelonga dell'11.03.2007 con il punteggio di 0 – 3;

dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della reclamante.

Publicato in Catanzaro ed affisso all'albo del C.R. Calabria il 3/4/2007

Il Segretario
(dott. Saverio Mirarchi)

Il Presidente
(prof. Antonio Cosentino)